



*Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale  
di concerto con*

*Il Ministro della Giustizia*

- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- Visto** l'art. 8, comma 6, della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Vista** la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani, o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002";
- Visto** il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante "Misure urgenti in tema di tutela di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria";
- Visto** il decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36 recante il Regolamento della struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, e, in particolare, l'articolo 4 recante "Composizione dell'Ufficio" che assegna un numero di venticinque unità di personale ripartite tra le qualifiche individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia sentite le organizzazioni sindacali;
- Visti** i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2016 e 3 marzo 2016 con i quali sono stati nominati Presidente e Componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- Sentite** le organizzazioni sindacali;

**DECRETA**

Articolo 1

**Dotazione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

All'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è

assegnato un contingente di 25 unità del Ministero della Giustizia, così ripartito tra le aree professionali e i ruoli equiparati:

Area	Unità
Area III	11
Area II	14
<b>Totale</b>	<b>25</b>


## Articolo 2

### Modalità di assegnazione

1. Il personale di cui all'articolo 1 è assegnato all'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale previo interpello, al quale possono partecipare esclusivamente gli appartenenti ai ruoli del personale del Ministero della Giustizia, che alla data di pubblicazione dell'interpello, risultino in servizio presso le articolazioni dei Dipartimenti del medesimo Dicastero ovvero presso l'ufficio di cui all'art. 7 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10.
2. L'interpello indica i criteri di valutazione delle candidature che saranno presentate, definiti sulla base delle esigenze operative di assegnazione alle unità organizzative dell'ufficio, di cui all'articolo 8 del Codice di autoregolamentazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, adottato con delibera 31 maggio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Garante nazionale ([www.garantenpl.it](http://www.garantenpl.it)).

Roma, **3 AGO.** 2016

*Il Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private  
della libertà personale*



*Il Ministro della Giustizia*

